



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it - sito internet: www.comune.caltrano.vi.it



SETTORE TECNICO

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA TARI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Municipale, tra:

- 1) il Comune di Caltrano, con sede in Caltrano (VI), in Piazza Dante n. 8, codice fiscale 84000910244, rappresentato dal Responsabile Settore Tecnico _____, in seguito denominato "Comune";
- 2) e il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale _____, residente a _____ (____) in Via _____ n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, sito in Comune di Caltrano (VI), in Via _____ n° _____, catastalmente censito al Foglio ____, mappale _____ sub. _____, in seguito denominato "Utente";

PREMESSO

- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio domestico sottraendola così allo smaltimento;
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Componente TARI", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2014 e successivamente modificato, per la componente TARI, con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 luglio 2021, all'articolo 22, comma 3, prevede una riduzione del 20% della parte variabile della TARI per gli utenti che si impegnino ad effettuare il compostaggio dei propri scarti organici esclusivamente con ricorso all'utilizzo del composter;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione per poter usufruire della riduzione prevista dal succitato comma 3 dell'art. 22 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Componente TARI";
- che l'utente ha presentato in data _____ prot. _____ idonea richiesta per la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani impegnandosi ad attuare il compostaggio domestico della frazione umida;

SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo il "Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti organici prodotti in ambito domestico" redatto dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ARPAV e le eventuali ulteriori istruzioni/direttive fornite dal Comune.

Articolo 2

Il compostaggio avverrà a mezzo di idoneo composte (da intendersi quale contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico). Tale contenitore deve essere realizzato in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionato in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestito in modo appropriato (secondo il *"Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti organici prodotti in ambito domestico"* redatto dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ARPAV e le eventuali ulteriori istruzioni/direttive fornite dal Comune) e posizionato in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Articolo 3

L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Articolo 4

Il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, attualmente prevista nella misura del 20% (venti per cento) della parte variabile ai sensi dell'art.22, comma 3, del vigente *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Componente TARI"*.

Articolo 5

L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Articolo 6

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 50,00 per la prima infrazione e pari a € 100,00 per ognuna delle infrazioni successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Componente TARI"*. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Articolo 7

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al vigente *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." - Componente TARI"*.

Articolo 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto, Caltrano, _____

IL COMUNE

L'UTENTE